Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Direttiva n° 15/2026

Oggetto: Comunicazioni istituzionali sui procedimenti penali e sulle attività dell'Ufficio di Procura alla luce del Decreto legislativo n. 188/2021 e della Delibera del C.S.M. 10 giugno 2026 - Aggiornamento delle linee guida di cui alle Direttive n. 2/2019 del 19.01.2019 e n. 20/2021 del 9.12.2021

Sommario

SOMMARIO **1**

PREMESSA **2**

PARTE PRIMA -LA COMUNICAZIONE RELATIVA AI PROCEDIMENTI PENALI **3**

1) PRESUPPOSTI DELLA COMUNICAZIONE 3
2) SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA COMUNICAZIONE 4
3) RUOLO DEI MAGISTRATI DELL'UFFICIO NELL'ITER DELLA *COMUNICAZIONE* 4
4) MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE 5
4/a) Il comunicato stampa *5*
4/b) La conferenza stampa *5*
4/c) Gli incontri con la stampa *5*
4/d) I social media *6*
5) CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE 6
6) ITER PREPARATORIO DELLA COMUNICAZIONE – MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI 7
7) L'AGGIORNAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PER FINALITÀ DI *PROTEZIONE REPUTAZIONALE* 7
8) RUOLO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA NELLA COMUNICAZIONE 8
8/a) Le attività che la P.G. può svolgere autonomamente *8*
8/b) Le attività che la P.G. può svolgere previa autorizzazione da parte del Procuratore *8*

PARTE SECONDA – LA COMUNICAZIONE DEI PROFILI ORGANIZZATIVI DELL'UFFICIO **9**

ENTRATA IN VIGORE 10

Premessa

Con le Direttive n. 2/2019 del 19.01.2019 e n. 20/2021 del 9.12.2021, questo Ufficio aveva a suo tempo disciplinato l'aspetto della *comunicazione istituzionale* della Procura, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto della *presunzione di non colpevolezza*.
A tal fine, tra le *fonti* ispiratrici di tali provvedimenti, vi erano la Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, gli artt. 5 e 6 decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, le Linee guida del CSM approvate nel 2018, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 (che aveva apportato modifiche al citato d. lgs 106/06).
In particolare, poi, con la *Direttiva* 20/2021 venivano affrontate altre disposizioni in materia di *presunzione di non colpevolezza*, non limitate all'aspetto *comunicativo* (cfr. paragrafo "E" della Direttiva 20/2021, ff. 15 e segg.).
Di recente, con delibera del 10 giugno 2026, pratica n. 153/VV/2025, il C.S.M. ha approvato nuove *Linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*, che sostituiscono quelle del 2018; inoltre con delibera del 29 luglio 2026, il C.S.M. ha fornito risposta ad alcuni quesiti formulati dagli Uffici giudiziari sull'ambito applicativo delle *Linee guida* 2026.
I punti qualificanti delle nuove *Linee guida* possono così sintetizzarsi:

a) ruolo del Procuratore della Repubblica quale responsabile della comunicazione istituzionale con eventuale attribuzione di deleghe;
b) obiettività, imparzialità, equilibrio, misura, parità di trattamento degli organi di informazione e massima possibile spersonalizzazione;
c) stretta necessità, continenza espositiva, sobrietà, intelligibilità immediata e verificabilità dei contenuti;
d) chiara indicazione della fase procedimentale e distinzione tra ipotesi investigativa, contestazione, decisione cautelare, esercizio dell'azione penale e accertamento definitivo;
e) protezione reputazionale anche nella dimensione digitale e previsione di rettifiche, precisazioni e aggiornamenti successivi;
f) conservazione ordinata, integra e reperibile delle comunicazioni e costante aggiornamento del sito istituzionale.

Di qui l'esigenza di una Direttiva che -limitatamente agli aspetti della comunicazione- sintetizzi ed aggiorni quelle del 2019 e 2021 alla luce delle novità appena indicate (con riserva di integrazioni e/o modifiche che dovessero intervenire all'esito di *Linee guida* che potranno essere adottate eventualmente dalla Procura Generale della Cassazione e/o dalla Procura Generale della Corte di Appello di Bologna).
Ciò costituisce l'occasione per ribadire alcune indicazioni già fornite in precedenza (soprattutto per quanto riguarda **i profili comunicativi della Polizia Giudiziaria**) in maniera da **semplificare l'iter previsto**, anche alla luce delle esperienze maturate nei quasi cinque anni dalla Direttiva n. 20/2021.
In definitiva, dunque -ferme restando le argomentazioni di carattere generale contenute nei punti A) [1], B) [2] ed E) [3] della Direttiva 20/2021- per motivi di brevità e concretezza con il presente atto ci si sofferma esclusivamente sul *"Contenuto della comunicazione"* e sulla *"Comunicazione dei profili organizzativi dell'Ufficio"*, argomenti a suo tempo trattati, rispettivamente, nei punti C) e D) della Direttiva 20/2021.

°°°°°

Va infine precisato che **la presente Direttiva viene adottata all'esito di interlocuzione preliminare con i Magistrati e con i vertici istituzionali delle Forze di Polizia maggiormente rappresentative del territorio (Questura; Comandi Provinciali CC e GdF; Comando Polizia Locale di Parma)**

[1] Il punto "A" ha ad oggetto *"Premessa normativa sulla comunicazione da parte degli Uffici giudiziari"*.
[2] Il punto "B" ha ad oggetto *"Principi e criteri della comunicazione relativa ai procedimenti"*.
[3] Il punto "E" ha ad oggetto *"Altre disposizioni in tema di presunzione di innocenza"*.

Parte prima -La comunicazione relativa ai procedimenti penali

In tale paragrafo vengono trattati aspetti concreti ed operativi relativi alla comunicazione sui procedimenti, ed in particolare:

1) presupposti della comunicazione;
2) soggetti legittimati alla comunicazione;
3) ruolo dei Magistrati dell'Ufficio nell'iter della comunicazione
4) modalità della comunicazione;
5) contenuti della comunicazione;
6) iter preparatorio della comunicazione – Modalità di conservazione delle comunicazioni istituzionali;
7) l'aggiornamento della comunicazione per finalità di *protezione reputazionale*;
8) ruolo della Polizia Giudiziaria nella comunicazione.

1) Presupposti della comunicazione

Introducendo alcuni criteri selettivi, la riforma del d. lgs 106/06 introdotta dal decreto legislativo 188/2021 ha fatto venir meno la discrezionalità -sino a quel momento sussistente in capo al Procuratore della Repubblica- di scegliere se comunicare (o meno) notizie sui procedimenti e come comunicare.

Invero il comma 2-bis dell'art. 5, introdotto ex novo, recita testualmente: *"la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico"*.

Quanto al primo presupposto (*"…quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini"*), appare tuttora utilizzabile il parere a suo tempo formulato dal CSM [4]: *"Con specifico riferimento alla prima condizione legittimante la comunicazione (della sua stretta necessità per la prosecuzione delle indagini), deve osservarsi che essa può ricorrere in una pluralità di ipotesi, ad esempio quando la divulgazione di notizie sia diretta a vagliare la reazione di una o più persone soggette ad intercettazione, ovvero a sollecitare la collaborazione ed il rilascio di informazioni da parte di una comunità ove un fatto reato si è verificato. In tutti questi casi appare inevitabile che il Procuratore si coordini con il sostituto o i sostituti titolari delle indagini per evitare che la decisione di attivare la comunicazione possa essere disfunzionale rispetto alle esigenze investigative, apprezzabili in via più immediata dal sostituto o dai sostituti titolari del procedimento"*.

Quanto al secondo presupposto (*"ragioni di interesse pubblico"*), nel medesimo parere il CSM rilevava che *"non vi è chi non veda come la verifica della loro effettiva ricorrenza, ove non rilevino concomitanti esigenze investigative a giustificarla, chiami in causa valutazioni di opportunità rimesse al solo Procuratore e dunque inevitabilmente influenzate dalla sua sensibilità culturale"*.

Alla luce dell'esperienza maturata nei cinque anni dall'entrata in vigore della normativa di cui al d. lgs 188/2021 -almeno nel territorio di Parma- si può fondatamente sostenere che nella quasi totalità dei casi la *comunicazione* è legata al secondo presupposto, ovvero all'*interesse pubblico* che può essere ravvisato, a seconda dei casi, nella intrinseca gravità del fatto, nella obiettiva rilevanza economica degli illeciti (si pensi ai reati di natura tributaria), nella *qualità* e nel numero dei soggetti coinvolti, nel ruolo della persona offesa, nella *novità* della materia, il tutto -ovviamente- anche in considerazione del contesto territoriale nel quale la vicenda è maturata.

Generalmente, quanto alla fase del procedimento, detto *interesse pubblico* sorge allorquando venga data esecuzione a provvedimenti in materia di libertà personale (ordinanze cautelari adottate dal Giudice; decreti di fermo adottati dal PM) o a provvedimenti di coercizione reale (sequestri disposti dal giudice o adottati di iniziativa dal PM nei casi di urgenza).

In alcune circostanze -allorquando vi sia stata comunque conoscenza di notizie nonostante la mancanza di una comunicazione istituzionale (a titolo di esempio, si pensi ai casi di accesso della PG presso uffici pubblici in esecuzione di un decreto di esibizione, o di perquisizione o di sequestro)- l'*interesse pubblico* alla comunicazione può essere legato all'esigenza di fornire chiarimenti e per evitare la diffusione di notizie distorte, e comunque dannose per l'efficacia delle indagini, per i diritti delle persone coinvolte o per l'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio.

[4] Trattasi del parere che il CSM ha formulato sullo schema di decreto legislativo 188/2021 con delibera del 3.11.2021, pratica n. 38/PA/2021.

2) Soggetti legittimati alla comunicazione

Il responsabile della comunicazione istituzionale è il Procuratore della Repubblica, quale dirigente dell'Ufficio [5].

Resta fermo il divieto, sancito dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 106/2006, per i Magistrati della Procura di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione sull'attività giudiziaria dell'Ufficio.

In casi eccezionali -quando la particolare complessità tecnica della vicenda renda oggettivamente difficile un'esposizione completa e accurata da parte di soggetti diversi- è ammessa la presenza del Magistrato assegnatario del procedimento alla conferenza stampa (cfr. *infra,* paragrafo 3/c); in tale caso, detta presenza va specificamente motivata nell'atto che dispone la conferenza stampa, che si svolge sotto la responsabilità del Procuratore.

In caso di assenza o di impedimento del Procuratore della Repubblica, in attuazione dei principi generali previsti nel *progetto organizzativo*, la comunicazione è affidata al Vicario.

Qualora ricorra una situazione di urgenza, in assenza del Procuratore e del Vicario, i comunicati stampa possono essere adottati da altro Magistrato appositamente delegato, anche per le vie brevi, dal Procuratore della Repubblica.

Tale ultima disposizione non trova applicazione nei casi di conferenza stampa o di incontri con la stampa, riservati al solo Procuratore.

3) Ruolo dei Magistrati dell'Ufficio nell'iter della *comunicazione*

Fermo restando quanto previsto nel precedente sub-paragrafo, i Magistrati dell'Ufficio hanno comunque un ruolo, nei termini di seguito specificati:

a) informano tempestivamente il Procuratore della Repubblica degli affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza, comunque idonei a coinvolgere l'immagine dell'Ufficio, per la natura dei fatti o per la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza, astrattamente suscettibili di informazione istituzionale dell'Ufficio all'esterno;
b) attenendosi alle disposizioni del Procuratore della Repubblica, collaborano, con lo stesso, redazione di bozze del comunicato (anche con il contributo con la Polizia Giudiziaria delegata per le indagini);
c) partecipano alle conferenze stampa e agli incontri con la stampa nei soli casi eccezionali previsti, allorquando la particolare complessità della vicenda renda oggettivamente difficile un'esposizione completa e accurata da parte di soggetti diversi dal titolare delle indagini;
d) relativamente al procedimento che abbia formato oggetto di comunicazione istituzionale, segnalano al Procuratore ogni successivo sviluppo procedimentale e/o processuale di particolare rilievo, suscettibile di aggiornamento della originaria comunicazione istituzionale (annullamento o revoca -salvo che per sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari- dell'ordinanza cautelare o del sequestro preventivo; archiviazione del procedimento; sentenza di non luogo a procedere; proscioglimento o assoluzione in primo grado).

Al fine di rendere tale ultimo obbligo concretamente attuabile ed esigibile:

1) il comunicato stampa ovvero il decreto che dispone procedersi alla conferenza stampa, a cura della segreteria del Procuratore, è diramato -oltre che agli organi di stampa- anche ai Magistrati dell'Ufficio ed è inserito, in formato analogico, nel relativo procedimento;
2) sul fascicolo procedimentale cartaceo, oggetto del comunicato o della conferenza stampa, è apposta, a cura del Magistrato assegnatario del procedimento e della sua segreteria, la scritta ben visibile "COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE";
3) la segreteria del Magistrato assegnatario del procedimento recante la scritta su indicata, qualora pervenga uno dei provvedimenti indicati al precedente punto 3/d) -che modifichi in senso sostanziale il provvedimento oggetto della comunicazione iniziale- lo sottopone tempestivamente al suddetto

[5] Tenuto conto della circostanza che -per le sue dimensioni- la Procura di Parma non ha in pianta organica la figura del Procuratore Aggiunto, non trova applicazione la previsione della Circolare del C.S.M., nella parte in cui consente la possibilità di delegare, per singoli e predeterminati ambiti di attività, Magistrati con funzioni semidirettive, né -a maggior ragione- la possibilità (prevista solo per Uffici di maggiori dimensioni) di delegare uno o più Magistrati specificatamente individuati per la comunicazione dell'intero ufficio o di settori determinati della stessa.

Magistrato, al fine di consentire a quest'ultimo di informarne il Procuratore in vista della comunicazione di aggiornamento (su questo specifico punto, cfr. *infra*, paragrafo 7).

4) Modalità della comunicazione

Per i procedimenti penali trattati dall'Ufficio, le modalità della comunicazione sono le seguenti:

a) il *comunicato stampa*, che costituisce la forma ordinaria di comunicazione;
b) la *conferenza stampa*, consentita in via eccezionale, e previa adozione di provvedimento scritto;
c) gli *incontri con la stampa*, con carattere ulteriormente residuale.

Le nuove *linee guida* del CSM si occupano altresì di:

d) *social media*

4/a) Il comunicato stampa

Il ***comunicato stampa*** costituisce la forma ordinaria di comunicazione.
Esso viene sottoscritto dal Procuratore della Repubblica, diffuso dalla Segreteria attraverso i canali ufficiali dell'Ufficio in condizioni di parità tra gli organi di informazione accreditati e che comunque ne abbiano fatto richiesta, e pubblicato sul sito istituzionale della Procura.

4/b) La conferenza stampa

La ***conferenza stampa*** costituisce modalità eccezionale ed è disposta soltanto quando ricorra uno specifico e concreto *interesse pubblico* che non possa essere adeguatamente soddisfatto mediante comunicato scritto, in particolare quando sia necessario consentire alla stampa di ottenere chiarimenti ulteriori mediante domande.
Lo specifico e concreto *interesse pubblico* è previamente esplicitato in un atto motivato con il quale la conferenza stampa viene indetta.
Sin da adesso -seguendo una prassi anch'essa consolidatasi nel tempo- le ragioni di *pubblico interesse* che la giustificano possono essere individuate nella *"natura delle incolpazioni"*, nel *"ruolo dei soggetti coinvolti"*, nel *"numero degli indagati"* [6], per cui è a tali criteri che saranno ancorati gli *atti motivati* con i quali il Procuratore si determinerà per la *conferenza stampa*.
La conferenza stampa è tenuta dal Procuratore della Repubblica; ad essa possono partecipare esponenti dell'organo di Polizia Giudiziaria delegata per le indagini.
Come già indicato in precedenza (cfr. sub-paragrafi 2 e 3/c), l'atto motivato indica altresì le ragioni che (eventualmente) rendano necessaria la presenza del Magistrato assegnatario del procedimento.
Anche in occasione della conferenza stampa è predisposto un comunicato scritto, da distribuire agli organi di informazione prima o durante l'evento.
Le dichiarazioni e le risposte fornite in occasione della conferenza stampa non possono eccedere i contenuti necessari al soddisfacimento dell'interesse pubblico concretamente individuato.
La conferenza stampa preferibilmente sarà documentata da riprese audio-video.

4/c) Gli incontri con la stampa

Gli ***incontri con la stampa*** -ivi compresi i contatti telefonici e le dichiarazioni ad emittenti televisive o radiofoniche- hanno carattere ulteriormente residuale e hanno luogo qualora, su richiesta degli organi d'informazione o d'ufficio, sia necessario chiarire, precisare o integrare alcuni punti della comunicazione istituzionale già effettuata.
Gli stessi, pertanto, di regola:

- hanno luogo quando la comunicazione istituzionale -attraverso il comunicato stampa o la conferenza stampa- sia già intervenuta;
- seguono e non precedono, né sostituiscono il comunicato stampa o la conferenza stampa;
- non sono formalizzati;
- sono tenuti personalmente dal Procuratore;
- non possono essere delegati ad un altro magistrato dell'Ufficio.

[6] Tali criteri risultano peraltro già enunciati nelle precedenti direttive in materia, ovvero la n. 2/2019 e la n. 20/2021 ed è a tali criteri che ci si è fin qui attenuti per la convocazione delle conferenze stampa.

4/d) I social media

Le *linee guida* affrontano anche il delicato aspetto dei *social media*, evidenziando innanzitutto la necessità che non vi sia sovrapposizione tra la comunicazione istituzionale dell'Ufficio e la comunicazione personale del magistrato.
In secondo luogo, è espressamente previsto che tutti i Magistrati dell'Ufficio adottino particolare *sobrietà* nell'uso dei *social media* e dei propri canali digitali, evitando anticipazioni, commenti o contenuti che possano compromettere l'immagine di imparzialità o confondere il piano personale con quello istituzionale.

5) Contenuto della comunicazione

Nella comunicazione verso l'esterno, i criteri cui si ispira la Procura di Parma sono, per un verso, la salvaguardia del segreto delle indagini e del principio di riservatezza e, per altro verso, la tutela dei diritti dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento (indagati, persone offese, difensori).
Da tali criteri, che fanno da *cornice*, ne discendono altri di carattere più specifico, ovvero:

a) la comunicazione deve riguardare, salvo i casi consentiti dalla legge, atti già eseguiti, depositati, comunicati o comunque conosciuti dalle persone interessate, nelle forme proprie del procedimento, dovendosi evitare che dette persone apprendano dalla stampa quanto deve essere previamente comunicato in via formale;
b) devono essere indicati con chiarezza la fase del procedimento o del processo, la natura provvisoria delle acquisizioni investigative e il carattere non definitivo delle misure cautelari e delle contestazioni, distinguendo tra ipotesi investigativa, contestazione, decisione cautelare, esercizio dell'azione penale e accertamento definitivo;
c) le informazioni devono essere limitate a quanto strettamente necessario per soddisfare l'interesse pubblico concretamente ravvisato, omettendo dettagli superflui, dati sensibili non indispensabili, aggettivazioni enfatiche;
d) occorre evitare riferimenti suscettibili di amplificare il c.d. *pregiudizio reputazionale*;
e) il linguaggio deve essere neutro, sobrio e coerente con la presunzione di non colpevolezza, senza formule che presentino la persona sottoposta a indagini o l'imputato come colpevole prima dell'accertamento definitivo (ad esempio, nelle ipotesi di misure cautelari, è preferibile l'uso del condizionale nella descrizione della condotta tenuta dall'indagato);
f) vi è divieto di assegnare ai procedimenti delle denominazioni lesive della presunzione di innocenza (si pensi, a titolo di esempio, all'operazione *"toghe sporche"* oppure *"camici sporchi"*, riferita, rispettivamente, ad indagini a carico di Magistrati o di Medici);
g) pur non essendo vietata l'indicazione nominativa dell'indagato [7], essa preferibilmente va limitata ai casi di maggiore gravità, oppure quando si appalesi necessaria per evitare che -in ristretti contesti territoriali, o sociali, o lavorativi- l'incertezza sul nominativo possa determinare rischi di generalizzato disdoro o nocumento per una comunità, o una categoria professionale [8];
h) è vietata la diffusione di fotografie o immagini di persone in manette o comunque in condizioni di detenzione e devono essere osservati i divieti di pubblicazione dell'immagine e delle generalità dei minori;
i) deve essere assicurata particolare tutela alla vita privata e familiare, alla sicurezza, alla dignità e alla reputazione delle vittime, delle persone vulnerabili, dei minorenni, dei testimoni, dell'indagato o imputato, dei familiari e dei terzi estranei;
j) le decisioni giudiziarie devono essere rispettate e possono essere contrastate dal Pubblico Ministero esclusivamente nelle sedi processuali proprie, mediante gli strumenti di impugnazione;
k) per quanto riguarda la fase successiva all'esercizio dell'azione penale (esito di udienze dinanzi al G.U.P. o al Giudice del dibattimento), in linea di massima le relative notizie rientrano nella competenza dell'organo giudicante, cui infatti è riservata un'apposita sezione delle Linee guida del C.S.M. richiamate in premessa, ma ciò non esclude che anche l'Ufficio requirente, di sua iniziativa o a richiesta di organi di stampa, possa fornire indicazioni sull'esito di giudizi.

[7] Cfr. ad esempio provvedimento n. 73 del 9.4.2020 del Garante della privacy.
[8] Si pensi al caso in cui (a titolo di mera esemplificazione) l'indagato venga indicato come sanitario di un determinato reparto ospedaliero, oppure come insegnante di un determinato Istituto scolastico, il che rischia di creare confusione ed allarme in quello specifico contesto, con il sospetto generalizzato verso tutti gli appartenenti alla categoria.

6) Iter preparatorio della comunicazione – Modalità di conservazione delle comunicazioni istituzionali

Ai fini della predisposizione dei contenuti da veicolare mediante il *comunicato stampa* ovvero in occasione della *conferenza stampa*, il Magistrato assegnatario del procedimento e/o l'organo di Polizia Giudiziaria delegata per le indagini prestano fattivo contributo, mediante la predisposizione di *bozze* di comunicati da sottoporre tempestivamente al Procuratore della Repubblica (cfr. anche *supra*, punto 3/b).

Quanto alla fase post-comunicativa, la Segreteria del Procuratore:

A) annota -in ordine progressivo cronologico, con numerazione distinta per ciascuna categoria di atti- in apposito registro informatico (il cui modello viene allegato al presente provvedimento):

1) i comunicati stampa della Procura della Repubblica;
2) i provvedimenti con i quali vengono indette le conferenze stampa;
3) le autorizzazioni, con le relative richieste, alla Polizia Giudiziaria di diffusione di comunicati stampa o di indizione di conferenze stampa aventi ad oggetto le attività investigative dalla stessa, effettuata nell'ambito di procedimenti pendenti ex art. 5 comma 3-*bis* d.lgs. 106/2006 (cfr. *infra*, paragrafo 8/b);
4) gli aggiornamenti e le rettifiche relativi ai comunicati e alle conferenze stampa;

B) dirama, agli organi di stampa accreditati, i comunicati stampa ed i provvedimenti di indizione delle conferenze stampa, comunicando altresì i predetti atti a tutti i Magistrati dell'Ufficio per opportuna conoscenza ed altresì per consentire -al Magistrato assegnatario del fascicolo oggetto di *comunicazione* ed alla rispettiva segreteria- l'adempimento previsto nel paragrafo 3, punto 2 (apposizione della scritta "*comunicazione istituzionale*");

C) assicura che i comunicati stampa siano pubblicati in ordine cronologico sul sito istituzionale dell'Ufficio;

D) conserva i supporti informatici relativi alle eventuali audio e videoregistrazione della conferenza stampa.

7) L'aggiornamento della comunicazione per finalità di *protezione reputazionale*

Nei casi in cui -successivamente al comunicato stampa o alla conferenza stampa- nel procedimento intervengano provvedimenti giudiziari che, di fatto, incidano sulla *tenuta* dell'ipotesi di accusa (ad esempio: annullamento o revoca -salvo che per sopravvenuta mancanza delle esigenze cautelari- dell'ordinanza cautelare o del sequestro preventivo; archiviazione del procedimento; sentenza di non luogo a procedere; proscioglimento o assoluzione in primo grado)- le nuove *Linee guida* del C.S.M. prevedono un obbligo di *aggiornamento* della comunicazione.

L'aggiornamento costituisce un onere del Procuratore, allorquando -sulla base dell'iter previsto nel paragrafo 3.3)- il Magistrato assegnatario del procedimento lo abbia informato del sopravvenuto provvedimento giudiziario che abbia inciso negativamente sul provvedimento oggetto della originaria comunicazione.

Posto che l'obiettivo dell'aggiornamento è la tutela reputazionale della persona interessata alla originaria comunicazione, l'aggiornamento da parte del Procuratore deve essere tempestivo, visibile e proporzionato all'impatto della comunicazione iniziale, diffuso, ove possibile, attraverso i medesimi canali; ovviamente anche l'aggiornamento va pubblicato sul sito istituzionale della Procura, con richiamo alla notizia originariamente diffusa.

A tal proposito, dal momento che alcuni Uffici giudiziari avevano formulato dubbi e perplessità sulla portata applicativa dell'istituto dell'*aggiornamento* (che obiettivamente, in prospettiva, si profila come eccessivamente oneroso per l'Ufficio giudiziario) con la delibera del 29.07.2026 il C.S.M. ha fornito alcuni *chiarimenti*, che di fatto hanno ridimensionato l'applicabilità dell'aggiornamento, precisando che l'obbligo di aggiornamento:

a) ricorre solo nel caso via sia stata una originaria comunicazione istituzionale da parte dell'Ufficio;
b) ricorre solo qualora tale comunicazione istituzionale contenga l'indicazione nominativa del soggetto coinvolto ovvero riferimenti che consentano di individuarlo in maniera univoca (ad esempio: amministratore delegato della società X, oppure Sindaco del Comune Y), mentre non ricorre nel caso in cui la persona sia stata identificata successivamente all'originaria comunicazione (ad esempio quando gli autori del reato erano ignoti e siano stati identificati soltanto in seguito), oppure quando l'indicazione nominativa sia stata fatta da altre fonti, diverse dalla Procura (ad esempio: un giornale);
c) nella fase delle indagini preliminari ricorre non solo su istanza della parte interessata, ma anche di ufficio, laddove -dopo l'esercizio dell'azione penale- esso ricorre solo su istanza di parte (evidentemente per evitare che una comunicazione tardiva, non richiesta, riattualizzi una vicenda ormai uscita dal circuito informativo;

d) permane sino alla sentenza di primo grado e viene meno nei gradi successivi.

8) Ruolo della Polizia Giudiziaria nella comunicazione

Come anticipato nella *premessa*, con la presente direttiva si coglie l'occasione per meglio precisare il ruolo della Polizia Giudiziaria nell'iter della comunicazione, distinguendo:

a) le attività che la P.G. può svolgere **autonomamente** (con eventuale raccordo con la Procura);
b) le attività che la P.G. può svolgere previa **autorizzazione** da parte del Procuratore.

Sul punto, la finalità della Direttiva è quella di rendere **più agile il percorso comunicativo della P.G.** anche superando delle prassi applicative che rischiano di rallentare le operazioni e rendere oltremodo macchinoso l'iter.

8/a) Le attività che la P.G. può svolgere autonomamente

Sul primo aspetto, per la Polizia Giudiziaria, valgano le seguenti *linee guida*:

1) La Polizia Giudiziaria può fornire **direttamente** notizie relative ad arresti, sequestri, perquisizioni e ad altre attività compiute di propria iniziativa, purché la comunicazione riguardi atti legittimamente divulgabili e rispetti i criteri stabiliti dalla presente direttiva; in particolare, la comunicazione della P.G. deve rispettare i criteri indicati nel precedente paragrafo 5) e comunque deve essere conforme al principio della *presunzione di non colpevolezza*.
2) Prima della diffusione della notizia relativa a perquisizioni e/o arresti, la Polizia Giudiziaria deve accertare l'esito della procedura di convalida da parte del Pubblico Ministero e/o del Giudice per le indagini preliminari, evitando comunicazioni premature o suscettibili di rappresentare come definitivo un provvedimento ancora sottoposto a controllo dell'Autorità giudiziaria (peraltro con il rischio che, in caso di non convalida, siano state diffuse notizie che non abbiano trovato positivo riscontro da parte dell'Autorità Giudiziaria).
   Ovviamente -per rispetto delle decisioni del Giudice e per garantire la completezza dell'informazione nel rispetto dei limiti contenutistici della comunicazione- è sempre auspicabile che terzi soggetti non propalino siffatte notizie prima del comunicato ufficiale.
3) Quando l'attività compiuta di iniziativa presenti particolare rilevanza per la gravità dei fatti, per la qualità dei soggetti coinvolti, per l'impatto mediatico prevedibile o per le possibili interferenze con indagini in corso, la Polizia Giudiziaria deve previamente interloquire con il Procuratore della Repubblica o con il Magistrato procedente, al fine di verificare l'opportunità, i tempi e i contenuti dell'eventuale comunicazione.

8/b) Le attività che la P.G. può svolgere previa autorizzazione da parte del Procuratore

Al di fuori delle attività svolte di iniziativa -di cui ai punti 1)-3) del precedente sub-paragrafo (che si riferiscono dunque alla c.d. fase *pre-procedimentale*, in quanto effettuata *prima* dell'insorgere di un *procedimento penale*), la Polizia Giudiziaria non può effettuare attività di *comunicazione*.
In particolare, la Polizia Giudiziaria non può fornire autonomamente notizie nei casi in cui il Pubblico Ministero, anche mediante intervento sul posto, abbia assunto la *direzione delle indagini*, come può avvenire, a titolo esemplificativo, nei procedimenti per omicidio o in altri fatti di particolare gravità. In tali casi ogni comunicazione è riservata alla Procura della Repubblica.
Tuttavia, non è escluso che -pur in presenza di un procedimento penale- la Polizia Giudiziaria possa effettuare attività di *comunicazione*, a condizione che vi sia una specifica autorizzazione del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 106/2006
Infatti, il decreto legislativo n. 188/2021, all'art. 3, lett. c), ha innovato l'art. 5 del d. lgs 106/06, introducendo il comma 3-bis, che recita testualmente:
"3 -bis. Nei casi di cui al comma 2-bis [9], il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. L'autorizzazione è rilasciata con atto motivato in ordine alle

[9] Il comma 2-bis parla espressamente di procedimenti penali in corso, e dunque rimanda ad una fase successiva alla costituzione del fascicolo procedimentale da parte della Procura.

specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3".
In sostanza, dunque, l'autorizzazione si riferisce non all'ipotesi di arresto in flagranza, o fermo, o perquisizione/sequestro da parte della P.G. (di cui ci si è occupati nel precedente sub-paragrafo), ma ai casi di procedimenti penali in corso, nei quali il Procuratore (invece di curare direttamente la comunicazione, mediante comunicato stampa o conferenza stampa) può autorizzare la Polizia Giudiziaria (che eventualmente ne abbia fatto richiesta) a diffondere un comunicato stampa o a tenere la conferenza stampa in merito agli atti di indagine compiuti o ai quali hanno preso parte.
Ovviamente, in tale caso, i presupposti della comunicazione sono gli stessi di quelli previsti per la comunicazione da parte della Procura (ovvero quelli elencati nel paragrafo 3 sul *"contenuto della comunicazione"*) ed inoltre l'autorizzazione del Procuratore deve contenere la motivazione delle specifiche ragioni di *interesse pubblico*.
Come già anticipato nel paragrafo 6), il carteggio relativo alle autorizzazioni rilasciate dal Procuratore alla Polizia Giudiziaria sono annotate nel registro informatico tenuto dalla Segreteria del Procuratore.

Parte seconda – La comunicazione dei profili organizzativi dell'Ufficio

Nel quadro della generale esigenza di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria, i provvedimenti organizzativi (ordini di servizio; direttive) -che non abbiano una rilevanza meramente interna e che non incidano sulla gestione delle indagini- vengono pubblicati sul sito web della Procura, secondo l'ordine cronologico.
Analogamente, sul sito vengono pubblicati i *protocolli* conclusi con altri enti istituzionali, nonché avvisi sul funzionamento dell'ufficio che possano rendere più agili i rapporti tra l'Ufficio e l'utenza privata ovvero con quelle categorie (ad esempio i consulenti tecnici) chiamate ad avere rapporti professionali con la Procura.
Nell'ottica di un miglioramento del rapporto con l'utenza, soprattutto privata, sul sito web della Procura uno spazio viene riservato alla *Carta dei servizi* offerti dalla Procura di Parma.
Nell'ottica, invece, di un costante miglioramento dei rapporti di collaborazione con il Foro, i provvedimenti organizzativi -non solo quelli che abbiano comunque un risvolto sull'attività professionale dell'Avvocatura- oltre che pubblicati sul sito web, vengono formalmente partecipati (se necessario, anche preventivamente, sotto forma di *bozze* al fine di stimolare riflessioni ed osservazioni, come peraltro già è avvenuto negli ultimi tempi) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale di Parma.

Entrata in vigore

La presente direttiva (destinata ai Magistrati dell'Ufficio ed alla Polizia Giudiziaria, ai quali tutti spetta osservarla), avrà efficacia immediata.

Si comunichi a:
Magistrati dell'Ufficio (togati ed onorari) - Sede
Questore Parma - Comandante Provinciale CC Parma - Comandante Provinciale GdF Parma
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Dirigente Polizia Stradale Parma
Comandante Gruppo Carabinieri Forestali Parma
Comandante del NAS-CC Parma
Comandante del RIS CC di Parma
Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Dirigente della Polizia Ferroviaria Parma
Dirigente della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF - SEDE
Comandante della Polizia Penitenziaria Parma
Comandante della Polizia Provinciale Parma
Dirigente Servizio di Prevenzione della AUSL di Parma
Direttore della Agenzia delle Dogane di Parma
Direttore della Agenzia delle Entrate di Parma
Direttore dell'INPS di Parma
Comandante della Polizia Municipale Parma
Comandanti della Polizia Municipale dei Comuni di

- Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi

e, per conoscenza
Presidente del Tribunale - Parma
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – Parma
Presidente della Camera Penale - Parma
Presidente dell'Ordine dei Giornalisti – Bologna (odgbo@pec.odg.bo.it)
A tutte le testate accreditate presso la Procura – Loro sedi

Si trasmetta altresì (per doverosa informazione e per quanto di competenza), al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna ed al Consiglio Giudiziario di Bologna.
Si pubblichi sul sito web della Procura della Repubblica di Parma.

Parma, 8.10.2026

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.
dott. Alfonso D'Avino

-firmato digitalmente-

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
08.10.2026
13:39:39
GMT+02:00